



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 25	del 29.06.2013
Codice Ente: 10746	FIESCO
Adunanza del 29.06.2013	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE - PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE - TRIENNIO 2013-2015. CONTESTUALE RIDUZIONE DEL 20% MISURA GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI; AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO ANNUALE LL.PP. 2013 E PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2013-2015.

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 11.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1) Piacentini Giuseppe	Sindaco	X	
2) Zanenga Barbara	Consigliere Comunale		X
3) Bernocchi Matteo	Consigliere Comunale	X	
4) Marcarini Enzo	Consigliere Comunale	X	
5) Bignami Selene	Consigliere Comunale		X
6) Barbieri Gianni	Consigliere Comunale		X
7) Marcarini Alessandro	Consigliere Comunale	X	
8) Fava Giuseppe Marino	Consigliere Comunale	X	
9) Frosi Paolo	Consigliere Comunale	X	
10) Mussi Valentina	Consigliere Comunale		X
11) Pigola Davide	Consigliere Comunale	X	
12) Cordini Luigi	Consigliere Comunale	X	
13) Cembali Roberto	Consigliere Comunale		X
TOTALI		8	5

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Oleotti Dr. Gian Antonio.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Piacentini Giuseppe, in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

C.C. n. 25 del 29.06.2013

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE - PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE - TRIENNIO 2013-2015. CONTESTUALE RIDUZIONE DEL 20% MISURA GETTONE PRESENZA CONSIGLIERI; AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO ANNUALE LL.PP. 2013 E PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2013-2015.

Il Presidente dà lettura del parere del revisore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in abrogazione dell'ex art. 55, comma 2 e 3, della Legge n. 142 del 08/06/1990, modificato dalla Legge n. 265/1999, dispone che *gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, in presenza di motivate esigenze* (comma 1).

CHE il comma 1 del surrichiamato art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali deliberino annualmente il Bilancio di previsione finanziaria in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, tenendo conto che la situazione economica non può presentare alcun disavanzo.

ATTESO che, per effetto della proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 da parte degli Enti Locali, originariamente disposta dalla L. n. 228 del 24/12/2012 comma 381 dell'art. 1, il predetto termine è stato differito al 30/06/2013 e successivamente prorogato al 30/09/2013 con Legge n. 64/2013 di conversione del D.L. 35/2013.

CHE l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria per l'anno 2001), sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 (Finanziaria per l'anno 2002) ha differito il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale IRPEF, in corrispondenza della data di approvazione del Bilancio annuale di previsione.

CHE, relativamente alla determinazione delle aliquote IMU ed Addizionale Comunale Irpef, la L. n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria per l'anno 2007), modificativa dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000, ne attribuisce espressamente la competenza all'organo consiliare e parimenti per le tariffe TARES.

DATO ATTO che, in considerazione della vigente normativa in materia di tributi locali, l'art. 4, c. 4, del D.L. n. 16 del 02/03/2012 ha abrogato le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge statale (ad eccezione della sola tarsu) contenute nell'art. 1, c. 7, del D.L. n. 93/2008 convertito nella L. n. 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, c. 30, L. n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 (applicazione prevista dal 29/05/2008 - data di entrata in vigore del DL e per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima).

VISTA l'attività di accertamento ICI, svolta negli anni 2009-2012 e quella prevista per l'anno 2013.

TENUTO CONTO dell'introduzione dall'anno 2012 dell'IMU - Imposta Municipale Unica, in luogo dell'ICI, in conformità alla vigente normativa.

Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall'art. 13 del "Salva Italia" (D.L. n. 201/2011), ha ripristinato la tassazione dell'abitazione principale, con relativo gettito che affluisce nei bilanci comunali e statali, sulla base di versamento esclusivamente in modalità F24 secondo nuovi codici tributo appositamente istituiti (Risoluzione n. 35/E del 21/04/2012) ed operativi dal 18/04/2012; per i titolari di P.IVA opera la sola modalità online di versamenti telematici, mentre a tutti gli altri contribuenti è, invece, consentita anche la tradizionale via cartacea con presentazione del modello di pagamento unificato a Poste Spa, banche od agenti della riscossione. La ripartizione e l'accreditamento delle quote di spettanza dei Comuni creditori sono di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate.

In materia, l'Amministrazione Comunale ha inteso prevedere nel 1° anno di applicazione (2012), dapprima le **aliquote base** di cui al Decreto Monti, poi **aumentate** nel corso del 2012, da **0,76% a 0,89% DAL 01/01/2012** con successiva deliberazione C.C. n. 16 del 26/09/2012, inizialmente confermata in via provvisoria per l'anno 2013 con deliberazione C.C. n. 11 del 26/04/2013, pubblicata nel Portale del Federalismo Fiscale entro il prefissato termine del 09/05/2013.

DAL 01/01/2013 è previsto l'AUMENTO dell'aliquota IMU - Imposta Municipale Unica all'1,06%, con applicazione in conformità alla vigente sopraggiunta normativa, secondo le innovazioni legislative intervenute per l'anno 2013.

Per il 2013, è prevista la seguente nuova ripartizione del gettito IMU:

- gettito dei fabbricati di categoria "D" di totale spettanza allo Stato;
- gettito degli ALTRI IMMOBILI di spettanza al 100% ai Comuni.

La previsione del gettito **IMU di competenza comunale**, tenuto conto della detrazione per figli minori di 26 anni conviventi, secondo l'applicazione della predetta nuova misura è stimata nell'importo complessivo presunto di € 373.649,00.

TENUTO CONTO, inoltre, che dal 2013 interviene l'applicazione del nuovo tributo istituito dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e confermato dalla L. n. 228/2012 - **TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**, in luogo della TARSU con soppressione dell'addizionale Ex Eca, in ordine al quale sono state assunte le deliberazioni:

- C.C. n. 19 del 21/05/2013 di fissazione, per l'annualità 2013, delle scadenze di versamento del tributo (31/07/2013 - 31/10/2013 - 31/12/2013) a mezzo dell'obbligatorio bollettino postale CCP N. 1011136627, intestato a "Pagamento Tares", valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal 01/07/2013, secondo modello ministeriale di cui al DM Economia e Finanze del 14/05/2013 per tares e maggiorazione a copertura costi servizi indivisibili dei Comuni;

- C.C. in data odierna di approvazione del regolamento e delle tariffe TARES;

Il gettito presunto TARES, secondo il piano finanziario elaborato da SCS e tenuto conto, altresì, della spesa per incarichi T&T relativi all'attività Tares e di quota spesa del personale (lordo+oneri+irap), è stimato in presunte € 151.680,00, oltre € 7.584,00 a titolo di addizionale provinciale 5% - ex TEFA art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 per le funzioni ambientali, per la quale sono istituiti corrispondenti risorsa ed intervento di spesa.

PRESO ATTO dell'indirizzo politico volto sostanzialmente a prevedere in **materia tributaria**, per l'**ANNO 2013**, l'applicazione di quanto segue:

- **AUMENTO** aliquota dell'**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF** dallo 0,6% **allo 0,65%** e conferma disciplina di cui al vigente regolamento (soglia di **ESENZIONE** dal versamento dell'addizionale per i contribuenti con un **reddito complessivo NON SUPERIORE ad € 8.500,00**) - secondo deliberazione in data odierna.

La previsione del relativo gettito è stimata nella misura pari ad € 98.000,00.

- **AUMENTO** aliquota **IMU** dallo 0,89% **allo 1,06%** e conferma disciplina di cui al vigente regolamento comunale di disciplina - deliberazione C.C. n. 9 del 07/06/2012 - secondo deliberazione in data odierna.

La previsione del **gettito IMU di competenza comunale**, tenuto conto della detrazione per figli minori di 26 anni conviventi, come da elaborazione della ditta T & T, è stimata nella misura pari ad € 373.649,00.

DATO ATTO che l'art. 4, c. 10 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni in L. n. 44 del 26/04/2012 ha abrogato, in attuazione del D.Lgs. n. 23/2011 art. 2, c. 6 e Circolare n. 1/DF del 03/01/2012, l'ADDITIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA (prevista dall'art. 6, c. 1, lett. a) e b) del D.L. n. 511/1988 sulle utenze domestiche), dovuta agli ee.ll. delle Regioni a Statuto Ordinario a tutto il 31/03/2012 - con pari aumento dell'ACCISA ERARIALE in modo da assicurare la NEUTRALITA' FINANZIARIA. Il relativo gettito è stato fiscalizzato nel Fondo Sperimentale di riequilibrio, anche se l'incremento risulta non sufficiente a coprire anche i proventi delle eventuali maggiorazioni introdotte dai singoli enti (Comuni per le utenze domestiche e Province per le utenze non domestiche), che si erano avvalsi della facoltà introdotta dall'art. 2, c. 2-bis, del D.L. n. 225/2010 convertito in L. n. 10/2011, con cui si consentiva l'incremento del tributo base fino a raddoppiarne l'entità, per assicurare la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti del ciclo di gestione dei rifiuti, con conseguente riduzione a carico degli Enti delle entrate e necessità di ricorrere ad altre entrate tributarie, agire sulle tariffe od operare tagli delle spese. Non si dà luogo pertanto allo stanziamento di bilancio, risultando le spettanze di competenza dall'anno 2012 definitivamente soppresse.

CHE i tassi programmati d'inflazione sono previsti dal DPEF nella misura del 1,5%, 1,5% e 1,5% per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015.

TENUTO CONTO, inoltre, che con riferimento al **limite di indebitamento**, sono intervenute le seguenti misure restrittive:

- La Legge n. 10 del 26/02/2011 di conversione del DL n. 225 del 29/12/2010 - MILLEPROROGHE 2011, aveva previsto le seguenti misure: 12% per l'anno 2011, 10% per il 2012 e l'8% per il 2013, non più vigenti;
- La Legge n. 183 del 12/11/2011 - LEGGE DI STABILITA' 2012, all'art. 8, ha, successivamente, introdotto i NUOVI LIMITI di INDEBITAMENTO, RIDUCENDO ulteriormente la CAPACITA' DI INDEBITAMENTO con la rettifica delle percentuali di indebitamento nelle seguenti, ora **vigenti: (anno 2012:8%); anno 2013:6%; anno 2014:4%.**

CONSIDERATA la situazione economica e sociale esistente nel Comune, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di definizione della programmazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai fini della formazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, nonché tenuto conto delle indicazioni provvisorie da parte del Dipartimento delle Finanze, secondo le informazioni disponibili sul sito MEF in ordine all'attribuzione di risorse finanziarie per l'anno 2013, proiezioni oggetto di possibili modifiche stante l'assenza di disposizioni certe e definitive:

- assegnazione da federalismo municipale (comprendente: ex fondo sperimentale di riequilibrio, rimodulato nel nuovo Fondo di Solidarietà, compartecipazione all'iva, variazioni contabili, attribuzione per soppressione addizionale com.le consumi energia elettrica, riduzione art. 28, commi 7 e 9 del D.L. n. 201/2011, detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati secondo relazione tecnica di cui al D.L. 201/2011, detrazione/integrazione IMU art. 13, c. 17, D.L. n. 201/2011);
- contributi per interventi dei comuni - ex trasferimenti correnti;
- Dall'anno 2013, è invece soppresso il contributo non fiscalizzato da federalismo municipale - ex fnois.

RITENUTO di procedere, con il presente atto, alla RIDUZIONE nella misura del 20% circa con destinazione del risparmio a spese aventi finalità sociale in ordine al **gettone di presenza alle sedute consiliari**, da corrispondere ai Consiglieri Comunali, come parimenti proceduto in relazione alle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco ed Assessori Comunali, per

l'anno 2013.

RICORDATO che la vigente entità per la classe demografica da 1.001 a 3.000 abitanti, secondo le misure previste dal D.M.I. n. 119 del 04/04/2000, tenuto conto, altresì, dell'applicazione dell'**obbligo di riduzione nella misura del 10%**, in conformità alla Legge n. 266/2005, commi 54 - 61 e 64 (Finanziaria per l'anno 2006), confermata per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, era pari ad € 18,08 - € 1,81 (riduzione 10%) = **€ 16,27** e che dunque, la nuova misura dal 01/01/2013 diviene la seguente: **€ 16,27** - riduzione 20% = **€ 13,00**.

DATO ATTO, in materia di compensi ad Amministratori, che:

- Il DL n. 78/2010 (Manovra estiva 2010) ha previsto la riduzione del 3%, riduzione da applicarsi, secondo quanto indicato dalla manovra medesima, a seguito di apposito decreto ministeriale (che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 settembre 2010 e non ancora assunto). In proposito, l'orientamento da parte degli esperti (Lega autonomie locale) indica che fino ad allora il Comune si comporta come vuole senza alcun obbligo di apportare preventivamente alcuna riduzione pur potendolo fare, evidenziando, tuttavia, che anticipare i tempi per la riduzione potrebbe comportare il rischio di dover effettuare successivamente i tagli previsti dal decreto ministeriale sugli importi già ridotti in vigore all'emanazione dello stesso.

L'art. 5, comma 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, ha modificato il comma 2 dell'art. 82 del TUEL, stabilendo che il gettone di presenza dei consiglieri comunali e provinciali percepito per la partecipazione a consigli e commissioni, che sarà determinato (previsto dal comma 7 dello stesso articolo) con il succitato Decreto del Ministro dell'interno, non può superare complessivamente, nell'ambito di un mese, il quarto (in precedenza era 1/5) dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente della Provincia.

- Le sezioni riunite della Corte dei Conti, con pronuncia n. 1 del 12/01/2012, ritengono che le indennità ed i gettoni di presenza degli amministratori degli ee.ll. siano quelli in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, ossia il 25/06/2008, affermando, quindi, che la riduzione del 10% su indennità e gettoni è ancora operante.

La Corte Conti, Sez. Controllo Lombardia, con deliberazione n. 155/2012/par è intervenuta sulla vigenza della normativa di riduzione di indennità e gettoni di presenza.

- L'art. 76, comma 3, del D.L. n. 112 del 25/06/2008 dispone che la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a Consigli e commissioni.

- L'art. 16, commi 19, 20 e 21, del D.L. n. 138/2011 convertiti nella Legge n. 148/2011 dispongono che nei Comuni fino a 15.000 abitanti:

- o le sedute del Consiglio (e della Giunta) si tengano preferibilmente in un arco di tempo non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti;
- o i componenti del Consiglio hanno diritto di assentarsi dal loro lavoro per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

In caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità interno, che sarà esteso anche ai Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti a decorrere dall'anno 2013 (art. 16, c. 31, D.L. n. 138 del 13/08/2011 - Manovra estiva bis), la vigente disciplina concernente il Patto (Legge di Stabilità 2012 - L. n. 183 del 12/11/2011), nell'ambito del relativo sistema sanzionatorio, prevede in caso di mancato rispetto, fra gli altri obblighi, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento, la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art. 82 del T.U. e s.m.i., con una **riduzione del 30%** rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/06/2010.

ATTESO che, con deliberazione G.C. n. 31 del 24/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottato l'**elenco annuale delle opere pubbliche da realizzarsi nell'anno 2013 ed il relativo programma triennale 2013 - 2015**.

RICORDATO, in proposito, che:

- L'art. 14, comma 11, della Legge n. 109/1994 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di procedere all'elaborazione di un "Programma Triennale" e di un "Elenco Annuale" dei LL.PP. da realizzare.

- Il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21/06/2000 (G.U. del 27/06/2000) ha introdotto "Modalità e schemi tipo per la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco Annuale dei lavori";

- il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09/06/2005 (pubblicato sulla G.U. n. 150 del 30/06/2005), modificativo e sostitutivo del D.M. n. 898/IV del 22/06/2004, ha approvato la nuova Procedura e gli **schemi-tipo** per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge n. 104 del 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.;

- il successivo D.M. Infrastrutture e Trasporti del 11/11/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06/03/2012) ha, poi, approvato le Procedure e gli **schemi-tipo** per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge n. 104 del 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., nonché del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 128 D.Lgs. n. 163/2006;

In materia, sono previste le seguenti prescrizioni:

◆ L'individuazione del Responsabile della struttura competente, cui è affidata la predisposizione della proposta e degli schemi di programmazione triennale e dell'elenco annuale e degli annessi adempimenti.

◆ L'approvazione dei relativi schemi, da redigere entro il 30 Settembre, per la successiva adozione da parte della Giunta Comunale.

◆ L'affissione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'Amministrazione degli schemi adottati.

◆ La trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., nelle sue articolazioni territoriali, degli schemi adottati.

◆ L'approvazione della programmazione triennale e dell'elenco annuale unitamente al Bilancio di Previsione, del quale costituiscono allegato obbligatorio.

- La Legge n. 166/2002 (Collegato infrastrutture) ha modificato l'art. 14, comma 1, Legge n. 109/1994, stabilendo che la programmazione riguarda soltanto lavori di importo **superiore ad € 100.000,00**.

- In conseguenza della citata modifica dell'art. 14, comma 1, della Legge n.109/1994, la programmazione annuale e triennale dei lavori d'importo inferiore ad € 100.000,00 ha valenza soltanto interna e contabile, non essendo obbligatorio l'invio degli schemi all'Autorità dei LL.PP., oltre che la redazione dei medesimi, mentre risulta obbligatoria la programmazione per le altre opere di importo più elevato, con i conseguenti adempimenti in ordine alla comunicazione e trasmissione dei dati all'Osservatorio LL.PP..

VALUTATA la programmazione, adottata con la predetta deliberazione G.C. n. 31/2012.

RITENUTO, sulla base dei fabbisogni e delle necessità rilevate, di procedere al conseguente aggiornamento ed approvazione definitiva dell'**elenco annuale delle opere pubbliche** da realizzarsi nell'anno 2013 ed al **programma triennale 2013 - 2015**, la cui illustrazione risulta essere quella contenuta nei prospetti contabili riepilogativi "PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO e relative fonti di finanziamento" (- competenza anno 2013: Elenco annuale Opere Pubbliche 2013; - anno 2014; - anno 2015), allegati al bilancio, ed aventi valenza puramente interna, anche al fine dei prescritti e successivi adempimenti telematici concernenti l'Osservatorio dei LL.PP. da parte del responsabile dell'ufficio tecnico, relativi alle schede tecniche di programmazione triennale (anni 2013 - 2015) e di elenco annuale (anno 2013), costituenti gli schemi definitivi di programmazione delle opere pubbliche.

RITENUTO, pertanto, di aggiornare ed approvare definitivamente il predetto programma triennale 2013 - 2015 e l'elenco annuale 2013 dei lavori pubblici aggiornato.

DATO ATTO che, con Determinazione UTC n. 116 del 14/12/2012, è stato disposto l'aggiornamento del costo di costruzione, ai sensi dell'art. 16, c. 9, DPR n. 380/2001 e dell'art. 48, c. 2, L.R. n. 12/2005.

RILEVATO che il comma 2 del citato art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che gli Enti Locali alleghino al Bilancio annuale di previsione, una Relazione Previsionale e Programmatica ed un Bilancio Pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e, degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge.

VISTO il D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, con cui è stato emanato il Regolamento per l'approvazione dei modelli per l'attuazione dell'ex D.Lgs. n. 77/1995.

VISTO l'art. 174 del D.Lgs.n. 267/2000, con cui si dispone che lo schema di Bilancio annuale di previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale siano predisposti dalla Giunta e, da questa, presentati al Consiglio, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione, ai fini dell'esame e della successiva approvazione.

PRESA VISIONE della deliberazione G.C. n. 27 del 03/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati gli schemi del Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013 - 2015. Con la predetta deliberazione, sono state, altresì, disposte le seguenti determinazioni in ordine alle tariffe, rimborsi e contribuzioni da parte dell'utenza per l'anno 2013:

- Tariffe e disciplina TOSAP: conferma.
- Tariffe e disciplina IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI: conferma.
- SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:
 - Utilizzo Campo Sportivo:
AUMENTO tariffa per soli allenamenti (introdotta con delib. G.C. n. 32 del 16/05/2011) con decorrenza dal 01/01/2013:
* Tariffa per singolo ALLENAMENTO per squadre Fuori paese: da € 41,00 ad **€ 50,00 Iva inclusa.**
e **CONFERMA** **previgenti** tariffe per singola partita, in vigore dalla rata di Giugno 2012 (stagione calcistica 2011/2012) a seguito della precedente intervenuta maggior aliquota iva 21%, e cioè:
* Tariffa Locali per singola partita: **€ 36,00 Iva inclusa;**
* Tariffa Fuori paese per singola partita: **€ 101,00 Iva inclusa.**
Pagamenti: in n. 2 rate: - acconto: entro Febbraio;
- saldo: a fine campionato - entro Giugno.
 - Mensa Scuola Infanzia: conferma vigenti tariffe contenute nel Piano del Diritto allo Studio per l'anno scolastico in corso (A/S 2012/2013):
- retta fissa mensile € 22,00;
- singolo pasto effettivamente consumato: € 4,05 (€ 3,89 + iva 4%).
 - Grest estivo: Organizzazione curata direttamente dalla Parrocchia con erogazione di contributo annuo.
 - Servizio Illuminazione Votiva: AUMENTO tariffe per effetto dell'intervenuto adeguamento ISTAT secondo le condizioni contrattuali di cui alla vigente concessione di servizio per il periodo 01/01/2009 - 31/12/2013 (Det. Segret. n. 13/2009 del 01/06/2009 - rep. n. 380 del 08/06/2009), prevedente:
- Per i primi 3 anni (2009 - 2010 - 2011): mantenimento delle condizioni economiche negoziate in sede di affidamento (- Abbonamento annuo € 12,50; - Nuovi allacci € 25,00);
- Per i successivi 2 anni (2012 - 2013): applicazione dell'adeguamento ISTAT pari: per l'anno 2012 a +3,20 e per l'anno 2013 a +2,40:
Canone al Comune per singola lampada votiva - anno 2012: € 1,80 + istat 3,20% = € 1,86 + IVA 21% = € 2,26.
Canone al Comune per singola lampada votiva - anno 2013: € 1,86 + istat 2,40% = € 1,90 + IVA 21% = € 2,30.
- Tariffe, prezzi pubblici, diritti, contribuzioni e rimborsi dovuti dall'utenza in relazione agli ALTRI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: conferma.

- Disciplina ISEE per la determinazione della compartecipazione alla spesa a carico dell'utenza SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.): conferma (ossia: secondo le tariffe di cui alla Deliberazione G.C. n. 13 del 23/02/2007, precedentemente confermate con deliberazioni G.C. n. 13 del 04/03/2008, G.C. n. 4 del 04/02/2009, G.C. n. 19 del 07/04/2010, G.C. n. 10 del 24/02/2011 e G.C. n. 16 del 16/05/2012 ed alla luce dell'intervenuta deliberazione C.C. n. 3 del 28/01/2011 di approvazione del Regolamento Distrettuale per i servizi di supporto alla Domiciliarità).
- SERVIZIO INFERMIERISTICO-AMBULATORIALE - **quota di compartecipazione** alle spese da parte dell'utenza, introdotta a decorrere dall'anno 2011 (deliberazione G.C. n. 50 del 29/11/2010): conferma della vigente misura pari ad € 1,00 per singola prestazione (deliberazione G.C. n. 41 del 21/12/2012).

TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 2823 del 07/06/2013, notificata a tutti i Consiglieri Comunali, è stato comunicato il deposito, presso la Segreteria Comunale, della documentazione relativa agli schemi del Bilancio Annuale di Previsione 2013, unitamente alla Relazione Previsionale e Programmatica ed al Bilancio Pluriennale per il Triennio 2013 - 2015, nonché ai previsti allegati, adempiendo, dunque, alla prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero alla messa a disposizione della consultazione presso l'Ufficio di Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di deposito degli atti di bilancio, non sono stati presentati emendamenti agli schemi di bilancio deliberati dalla Giunta Comunale.

ATTESO che, al Bilancio deve essere allegata la deliberazione di approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2011, approvato con provvedimento consiliare n. 6 del 04/05/2012, esecutivo ai sensi di legge e che, dal medesimo, l'Ente non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e s.m.i..

TENUTO CONTO, altresì, che si è previamente provveduto alle prescritte determinazioni per l'anno 2013, di cui ai seguenti atti, esecutivi ai sensi di legge e che costituiscono allegati al bilancio annuale di previsione:

- Deliberazione G.C. n. 1 del 16/01/2013 di determinazione misura Indennità di funzione al Sindaco ed Assessori Comunali componenti la Giunta Comunale - anno 2013: riduzione 20% con destinazione risparmio a spese di natura sociale.
- Deliberazione G.C. n. 25 del 21/05/2013: Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale.
- Deliberazione G.C. n.26 del 21/05/2013: Programmazione triennale del fabbisogno di spesa del personale 2013-2015.
- Deliberazione G.C. n.24 del 21/05/2013: Destinazione dei proventi sanzioni per violazione cds - anno 2013.
- Deliberazione G.C. n. 47 del 16/12/2011 di RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, e Deliberazione C.C. n. 4 del 22/02/2012 di APPROVAZIONE DEFINITIVA del PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2012, non attuato e confermato per l'anno 2013 come disposto con deliberazione G.C. di approvazione schemi bilancio.
- Deliberazione C.C. n. 21 del 29/06/2013 di aumento aliquota dallo 0,6% allo 0,65% e conferma disciplina di cui al vigente regolamento comunale ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF per l'anno 2013.
- Deliberazione C.C. n. 22 del 29/06/2013 di aumento dallo 0,89% allo 1,06% aliquote IMU ANNO 2013.
- Deliberazione C.C. n. 23 del 29/06/2013 di approvazione del regolamento di disciplina del tributo e determinazione tariffe TARES - anno 2013.

DATO ATTO, inoltre, che NON è prevista in Bilancio la cessione di aree da destinarsi alla residenza, ai sensi delle Leggi n. 167 del 18/04/1962, n. 865 del 22/10/1971 e n. 457 del 05/11/1978.

ATTESO che, lo schema del Bilancio di previsione annuale 2013, presenta le risultanze illustrate nell'Allegato "A" e, in particolare, gli equilibri, per l'esercizio 2013, risultano essere i seguenti:

- EQUILIBRIO ECONOMICO:

TOTALE ENTRATE CORRENTI

(Titoli 1° + 2° + 3°)

€ 1.144.381,00 a)

TOTALE SPESE CORRENTI e RIMBORSO MUTUI

(Titoli 1° + 3° al netto dell'anticipazione di cassa)

€ 1.139.006,00 b)

DIFFERENZA di parte corrente: a)-b)

€ + 5.375,00

a finanziamento spese investimento

di natura straordinaria: 2.01.05.01/3131

Entrate c/capitale per finanziamento spese correnti:

- FNOIS per tit. 3 spesa (rimborso quota capitale mutui) € non più attribuito

- Proventi da permessi di costruire - Limite max 75%

€ /

TOT. Entrate c/Capitale destinate al finanziam. di spese correnti

€ /

+AVANZO AMM.NE 2012 - per spese CORRENTI UNA TANTUM

€ /

TOT. FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI CON ENTRATE STRAORDINARIE € 0,00

DIFFERENZA di parte corrente: a)-b) € + 5.375,00

a finanziamento spese investimento

di natura straordinaria: 2.01.05.01/3131

- EQUILIBRIO DEGLI INVESTIMENTI:

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE

(Titoli 4° + 5° al netto dell'anticipazione di cassa)

€ 912.990,00

Tit. 4° - entrate c/capitale: € 912.990,00

Tit. 5° - assunzione mutui: € -

€ 912.990,00

Deduzione Entrate c/Capitale destinate al finanziamento

di spese correnti (FNOIS: 0,00 ed eventuale 75% Proventi P.E.: 0):

€ - 0,00

€ 912.990,00

+AVANZO AMM.NE 2012 - per spese INVESTIMENTO

€ 0,00

+AVANZO presunto di COMPETENZA 2013 PARTE CORRENTE

per spese INVESTIMENTO 2.01.05.01/3131

€ 5.375,00

TOTALE USCITE C/CAPITALE

(Titolo 2°)

€ 918.365,00

DATO ATTO che, in relazione ai vincoli concernenti l'attuazione del **patto di stabilità** interno che, dal 2013, è applicato anche ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti in conformità all'art. 16, c. 31, D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148 del 14/09/2011 ed all'art. 31, c. 1, L. n. 183 del 12/11/2011 (Legge di Stabilità 2012), **l'equilibrio di parte corrente del previsionale 2013 è, dunque, strettamente ed assolutamente correlato al gettito da entrate di natura corrente**, e, pertanto, subordinato alla concreta realizzazione degli stanziamenti di entrata corrente, **escludendo il ricorso a risorse straordinarie, siano esse derivanti da:**

- **Oneri di urbanizzazione**, la cui applicazione in parte corrente, in deroga alla norma generale risalente all'art. 49, c. 7, della L. n. 449/1997, ad oggi non espressamente abrogato, ed all'art. 4, c. 3, della L. n. 10/2013, non pare così certa, mentre lo era espressamente consentita fino al 2012 dall'art. 2, c. 8, della L. n. 244/2007, modificato dall'art. 2, c. 41 del D.L. n. 225/2009. Infatti, alla luce dell'attuale normativa, in particolare la L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013) ha previsto disposizioni volte a **rafforzare l'equilibrio di parte corrente**, ed anche l'art. 9 della L. n. 243/2012, intervenuto in materia di **pareggio di bilancio**, il cui equilibrio è realizzato quando, sia in fase previsionale, sia di rendiconto, è registrato un saldo non negativo tra entrate e spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, sia in termini di competenza sia di cassa.

L'applicazione degli oneri per finanziamento spese correnti deve essere, inoltre, valutata con estrema cautela anche in punto di legittimità, oltre che per le conseguenze negative sulla valutazione di virtuosità degli enti, tenuto conto che uno dei parametri, infatti, è proprio l'equilibrio di parte corrente;

Non si prevede, quindi, il ricorso alla quota previamente consentita derivante da oneri di urbanizzazione (massimo 75%), che non garantisce, comunque, piena certezza di introito specie in considerazione del critico protratto periodo di crisi tutt'ora in corso, tenuto conto anche che non è, infatti, prevista nessuna proroga esplicita dell'art. 2, c. 8, della L. n. 244/2007, concernente la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, pur non risultando peraltro abrogata la disposizione dell'art. 49, c. 7, L. n. 449/1997 relativa alla possibilità della loro destinazione alla copertura della manutenzione ordinaria del patrimonio (mobiliare ed immobiliare).

- **Fnois**, ormai non più attribuito.

- **Proventi da Alienazioni immobiliari**, le cui destinazioni a spese correnti di carattere non ripetitivo e per rimborso quota capitale mutui in ammortamento non sono più ammesse, risultando destinabili invece solo a spese d'investimento o, per la parte eccedente, alla riduzione del debito da mutui.

- **Avanzo per spese una tantum**:

Al riguardo, è utile evidenziare quanto segue in ordine ai precedenti esercizi:

- nell'anno 2011, la quota di avanzo amm.ne ripresa (2010) per il finanziamento di spese correnti, è risultata pari a complessive € 47.265,10, di cui € 41.205,10 per spese ordinarie ed € 6.060,00 per spese una tantum effettivamente impegnate (spese per incarichi legali € 2.000,00, spese per incarico archivistica € 1.800,00, incarichi per adempimenti notarili correlativi alla stipula di contratti € 2.260,00), a fronte di stanziamenti in sede previsionale per complessive € 9.400,00;
- nell'anno 2012, la quota di avanzo amm.ne ripresa (2011) per il finanziamento di spese correnti ha registrato impegni complessivi per € 46.361,15, di cui € 40.047,76 per spese ordinarie a fronte di stanziamenti per complessive € 52.648,85 ed € 6.313,39 per spese una tantum effettivamente impegnate (spese per incarichi legali € 760,49, spese per incarico archivistica € 2.105,40, incarichi per attività tributaria € 1.037,50 ed incarichi per adempimenti notarili correlativi alla stipula di contratti € 2.410,00), a fronte di stanziamenti una tantum in sede previsionale per complessive € 17.000,00.

L'equilibrio di parte corrente evidenzia, quindi, una conseguente delicata situazione finanziaria, che, sin dalla fase della definizione della programmazione, non deve assolutamente essere trascurata, richiedendo continuo monitoraggio in corso d'esercizio.

E', quindi, evidente che tale peculiarità conferisce, appunto, al bilancio dell'esercizio un persistente delicato carattere di criticità. Ciò, specialmente in correlazione alla sempre più contenuta previsione di risorse afferenti, infatti, i proventi da permessi di costruire (ex oneri urbanizzazione), con cui, appunto, non può più darsi luogo nei bilanci al finanziamento di quota di spesa corrente.

E' chiaro che in ordine alla spesa corrente, pertanto, risulta fortemente confermata ed anzi, dunque, altresì rafforzata l'indispensabile esigenza di porre un'approfondita e significativa non rinviabile attenzione, con efficace impegno ad attuare concreti e reali risparmi, che garantiscano un sostanziale contenimento delle medesime, a garanzia degli equilibri di bilancio 2013 ed inoltre del rispetto del Patto di Stabilità.

Per quanto concerne gli equilibri di bilancio, si palesa fondamentale assicurarne il mantenimento sotto il profilo economico-finanziario, alla luce della non trascurabile rigidità che, appunto, lo caratterizza, in funzione specie della notevole spesa fissa che deve, in via obbligatoria, essere sostenuta, in concreti termini di cassa, per far fronte al pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui in essere e senza dar luogo assolutamente ad assunzione di mutui a carico dei prossimi bilanci, che, altrimenti potrebbero comportare inevitabili difficoltà gestionali, specie se in assenza di una corrispondente e significativa acquisizione di gettito aggiuntivo di risorse, provenienti da fonti di entrata ordinarie correnti in ambito locale. Occorre, infatti, tener presente, a tal riguardo, che esse risultano individuabili nei proventi di natura extratributaria o fra le entrate tributarie, con riferimento alle tariffe del servizio rifiuti o ad altre entrate del titolo 1°, tenuto conto che dal 2012 non vige più la sospensione del potere di deliberare aumenti tributari, divieto che ha operato sin dall'anno 2009, con effetto sino al 2011, in applicazione della norma introdotta con l'art. 1, c. 7, del D.L. n. 93 del 27/05/2008 (Manovra Tremonti), convertito in L. n. 126 del 24/07/2008, come modificato dall'art. 77 bis, c. 30, L. n. 133 del 06/08/2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (cosiddetta Manovra Estiva).

PRESA VISIONE della Relazione, presentata dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del Bilancio annuale di previsione 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013 - 2015.

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'**approvazione del Bilancio annuale 2013**, unitamente agli atti dei quali, a norma di legge, deve essere corredato.

DATO ATTO che, **contestualmente** si procede in ordine alle seguenti **determinazioni**:

- **Riduzione** della misura del 20% circa con destinazione del risparmio a spese aventi finalità sociale in ordine al **gettone di presenza alle sedute consiliari**, da corrispondere ai Consiglieri Comunali dal 01/01/2013 nella seguente nuova misura:

€ 13,00 (ossia: € 18,08 - € 1,81 riduzione 10% per classe demografica da 1.001 a 3.000 abitanti = € 16,27 - riduzione 20%), come parimenti proceduto in relazione alle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco ed Assessori Comunali, per l'anno 2013.

- **Aggiornamento ed approvazione definitiva del PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE (2013 - 2015) e dell'Elenco Annuale lavori pubblici (2013)**, adottati con deliberazione G.C. n. 31 del 24/09/2012.

- **Approvazione della Programmazione della spesa per INCARICHI 2013**, prevista in complessive € 22.472,00, analiticamente dettagliata nel relativo prospetto allegato al bilancio.

- **Approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno di spesa del personale 2013-2015**, adottata con deliberazione G.C. n. 26 del 21/05/2013.

DATO ATTO che è intervenuta l'approvazione del Decreto attuativo del **federalismo municipale**, D.Lgs. n. 23 del 02/03/2011 (pubblicato nella G.U. del 23 marzo), in vigore dal 7 aprile 2012, con l'introduzione del nuovo sistema della fiscalità locale, la ricollocazione delle entrate ed ha previsto, altresì, l'applicazione della cedolare secca sugli affitti, a valere dall'inizio del 2011; l'imposta sostitutiva riguarda gli immobili affittati ad uso abitativo ed ha sostituito la previgente tassazione ai fini IRPEF e dell'imposta di registro, con un prelievo fisso del 21% (19% per i canoni agevolati).

VISTI il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 ed il capo I del Decreto istitutivo, dall'anno 1993, dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e s.m.i., che ne disciplina l'applicazione.

VISTO il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998, istitutivo dell'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF e s.m.i..

VISTE le disposizioni normative, in materia di programmazione triennale del fabbisogno di spesa del personale:

- Art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 31/03/1998 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Legge n. 449 del 27/12/1997 e s.m.i. "Misure per la stabilizzazione delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 39, disciplina la materia della programmazione delle assunzioni.
- Art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
- Art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., disciplinante il reclutamento del personale.
- L. n. 15 del 04/03/2009 "Delega al Governo finalizzata all'Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ed alla CORTE CONTI" ed il successivo Decreto attuativo - D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, in vigore dal 15/11/2009, modificativo del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego) - Riforma Brunetta, nonché il D.Lgs. n. 198 del 20/12/2009 "Attuazione art. 4 L. n. 15 del 04/03/2009 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici" (G.U. n. 303 31/12/2009), di introduzione nella P.A. della class action amministrativa.
- Legge n. 183/2010 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) e D.Lgs. n. 131 del 13/08/2010.
- NUOVO REGIME NORMATIVO di riferimento (art. 1, c. 557, L. n. 296 del 27/12/2006 - L. Finanziaria 2007), previsto per gli ENTI SOGGETTI AL PATTO di Stabilità, dal 2013 operante anche per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti in conformità all'art. 16, c. 31, D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148 del 14/09/2011 ed all'art. 31, c. 1, L. n. 183 del 12/11/2011 (Legge di Stabilità 2012).

VISTE le seguenti disposizioni normative, in materia di PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LL.PP.:

- Legge n. 109/1994 e s.m.i., in particolare la Legge n. 166/2002.
- D.P.R. n. 554/1999.
- Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21/06/2000 "Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori".
- D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09/06/2005 (pubblicato sulla G.U. n. 150 del 30/06/2005), il quale modifica e sostituisce il D.M. n. 898/IV del 22/06/2004.
- D.M. Infrastrutture e Trasporti del 11/11/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06/03/2012), con cui sono stati approvati le Procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge n. 104 del 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., nonché del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 128 D.Lgs. n. 163/2006.

VISTE le disposizioni normative, in materia di PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI: Art. 58 del D.L. n. 112 del 25/6/2008, convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008.

VISTO il D.L. n. 444 del 27/10/1995, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 539 del 20/12/1995.

VISTO il D.P.R. n. 194 del 31/01/1996 e s.m.i..

VISTO il D.P.R. n. 326 del 03/08/1998 di approvazione del modello di Relazione previsionale e programmatica, obbligatorio a far data dall'anno 2000.

VISTE le Leggi n. 127 del 15/05/1997 e n. 191 del 16/06/1998 e s.m.i..

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., in vigore dal 13/10/2000, che congloba quasi integralmente le norme in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, contenute nel D.Lgs. n. 77/1995, modificato dal D.Lgs. n. 342 del 15/09/1997 e dal D.Lgs. n. 410 del 23/10/1998.

VISTI, in particolare, gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTE la Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria per l'anno 2005) e la Legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria per l'anno 2006).

VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria per l'anno 2007).

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria per il 2008).

TENUTO CONTO della successiva normativa intervenuta in materia di FINANZA LOCALE ed in particolare:

VISTO il D.L. n. 93 del 27/05/2008 (Manovra Tremonti), convertito nella Legge n. 126 del 24/07/2008.

VISTO il D.L. n. 112 del 25/06/2008 (Manovra estiva - cosiddetta Finanziaria per gli enti locali per l'anno

2009), convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008.

VISTO il D.L. n. 154 del 07/10/2008 (Decreto salva bilanci), convertito nella Legge n. 189 del 07/12/2008.

VISTO il D.L. n. 185 del 29/11/2008 (Decreto anticrisi), convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009, recante "misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". La Legge 2/2009 - modificativa del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 82/2005 - all'art. 16 c. 8 e 16 bis e la successiva Circolare 1/2010 del Ministero per la P.A. e l'Innovazione hanno previsto l'obbligo da parte degli ee.ll. di dotarsi di casella PEC da pubblicare nella homepage del sito istituzionale, da comunicarsi all'indice della P.A. www.indicepa.gov.it.

VISTA la Legge n. 203 del 22/12/2008 (Finanziaria per l'anno 2009).

VISTO il D.L. n. 207 del 30/12/2008 (Decreto Milleproroghe), convertito nella Legge n. 14 del 27/02/2009.

VISTO il D.L. n. 208 del 30/12/2008 (Decreto Ambientale), recante disposizioni in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, convertito nella Legge n. 13 del 27/02/2009.

VISTI i dd.dd.ll. sulla semplificazione della finanza pubblica e sul lavoro, collegati alla manovra finanziaria 2009.

VISTA la L. n. 69 del 18/06/2009, in vigore dal 04/07/2009, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" (G.U. n. 140 del 19/06/2009 - S.O. n. 95) - Manovra estiva 2009 - cosiddetta Finanziaria per gli enti locali per l'anno 2010.

VISTO il D.L. n. 78 del 01/07/2009, in vigore dal 01/07/2009 (Decreto anticrisi), convertito con le disposizioni correttive nella L. n. 102 del 03/08/2009, in vigore dal 05/08/2009.

VISTO il D.Lgs. n. 103 del 03/08/2009, in vigore dal 04/08/2009 - Decreto correttivo del decreto anticrisi.

VISTO il D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009, in vigore dal 20/08/2009 - Decreto correttivo del T.U. in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008).

VISTI il D.L. n. 135 del 25/09/2009, convertito in L. n. 166 del 20/11/2009 - Riforma in materia di Servizi pubblici locali, nonché la L. n. 99 del 23/07/2009 in materia di Società pubbliche.

VISTO il D.Lgs. n. 177 del 01/12/2009 di ridenominazione del CNIPA in DigitPA.

VISTA la L. n. 191 del 23/12/2009 **Finanziaria per l'anno 2010** (G.U. n. 302 del 30/12/2009 - S.O. n. 243) ed il Collegato Lavoro alla FINANZIARIA 2010.

VISTO il D.L. n. 194 del 30/12/2009 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. n. 25 del 26/02/2010.

VISTO il D.L. n. 2/2010 del 25/01/2010 (G.U. n. 20 del 26/01/2010), convertito in L. n. 42 del 26/03/2010.

VISTO il D.L. n. 40 del 25/03/2010, in vigore dal 26/03/2010 - Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali recante novità in materia di fiscalità locale, di notificazioni e disposizioni per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario e razionalizzare la riscossione.

VISTA la L. n. 42 del 05/05/2009, in vigore dal 21/05/2009 - Delega al Governo in materia di FEDERALISMO FISCALE in attuazione dell'art. 119 Costituzione, modificata dalla L. n. 126/2009 sulla nuova disciplina di contabilità e di finanza pubblica con introduzione di ulteriori deleghe al Governo in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle regioni e degli ee.ll..

VISTO il D.Lgs. n. 85 del 28/05/2010, con cui si avvia il percorso di attuazione del FEDERALISMO DEMANIALE in vigore dal 26/06/2010 "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'art. 19 L. 42 del 05/05/2009".

VISTO il D.Lgs. n. 216 del 26/11/2010 - Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città Metropolitane e Province.

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (pubblicato nella G.U. del 23 marzo) in vigore dal 7 aprile 2011, con cui è stato approvato il Decreto attuativo del Federalismo fiscale municipale, in materia di cessazione graduale del potere di deliberare aumenti dei tributi, in particolare l'addizionale com.le irpef. Il provvedimento ha disposto l'attribuzione ai Comuni del gettito di numerosi tributi erariali e di una compartecipazione all'IVA, istituito una cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo, prevedendo, a regime, un nuovo assetto tra le competenze dello Stato e degli enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare.

VISTO il DL n. 78/2010 del 31/05/2010 (Manovra estiva 2010) convertito nella Legge n. 122/2010, entrata in vigore il 31/07/2010 riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria.

VISTA la Legge n. 120/2010 del 29/07/2010 - riforma codice della strada.

VISTI la L. n. 136/2010 ed il D.L. n. 187/2010 convertito nella L. n. 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

VISTA la FINANZIARIA 2011 - LEGGE DI STABILITA' - L. N. 220 del 13/12/2010, in particolare l'art. 1, c. 123 L. 220 del 13/12/2010 circa il potere di deliberare aumenti di tariffe ed aliquote, secondo cui *resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni ed ee.ll. di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad eccezione degli aumenti relativi alla Tarsu.*

VISTO il provvedimento del Consiglio dei Ministri del 17/12/2010 - schema di D.Lgs. contenente norme per "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, EE.LL. e loro enti ed organismi.

VISTO il MILLEPROROGHE 2011 - DL 225 del 29/12/2010, convertito in L. n. 10 del 26/02/2011.

VISTO il D.L. n. 70 del 13/05/2011 - Decreto Sviluppo, in vigore dal 14/05/2011, volto a favorire il rilancio e lo sviluppo economico, convertito in L. n. 106 del 12/07/2011, in vigore dal 13/07/2011.

VISTO il D.L. n. 98 del 06/07/2011, in vigore dal 11/08/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011 (manovra estiva 2011 - manovra economica 2011-2014).

VISTO il D.L. n. 138 del 13/08/2011 *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, convertito nella L. n. 148 del 14/09/2011 (Manovra finanziaria Estiva 2011-bis).

VISTA la L. n. 183 del 12/11/2011 - LEGGE DI STABILITA' 2012.

VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011 MANOVRA MONTI ("Decreto Salva Italia") - *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011.

VISTO il D.L. n. 216 del 29/12/2011 ("Decreto Milleproroghe") - *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*, in vigore in pari data, modificato successivamente dal D.L. n. 16/2012 e convertito in L. n. 14/2012 ed integrato dal D.L. n. 29 del 24/03/2012.

VISTO il D.L. n. 1 del 24/01/2012 DECRETO LIBERALIZZAZIONI, convertito in L. n. 27 del 24/03/2012 ed integrato dal D.L. n. 29 del 24/03/2012. L'art. 35, c. 9, del D.L. n. 1 del D.L. n. 1/2012 dispone norme concernenti il regime della Tesoreria Unica, con obbligo di riversamento, da parte del Tesoriere Comunale, delle disponibilità liquide depositate presso i conti di tesoreria comunale, sulla contabilità speciale presso la tesoreria statale (operazioni contabilizzate sul conto in data 13/04/2012), ad eccezione delle disponibilità derivanti da mutui non sorretti da contribuzione statale, regionale e da altre pubbliche amministrazioni.

VISTO il D.L. n. 16 del 02/03/2012 (in vigore dal 02/03/2012) provvedimenti su fiscalità locale (art. 4 aspetti della fiscalità locale; - art. 6 catasto; - art. 8: contrasto all'evasione), convertito in L. n. 44 del 26/04/2012 (G.U. n. 99 del 28/04/2012), che dispone:

- Agli artt. 4 e 4ter di interesse degli ee.ll., numerose modifiche in tema di IMU, Imposta di scopo, patto di stabilità, personale e sanzioni cds, oltre novità anche in tema di riscossione, partecipazione all'accertamento ed imposta di pubblicità.
- All'art. 4, c. 4, del D.L. n. 16 del 02/03/2012, l'abrogazione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge statale (ad eccezione della sola tarsu) contenute nell'art. 1, c. 7, del D.L. n. 93/2008 convertito nella L. n. 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, c. 30, L. n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008.
- La modifica della disciplina di incasso delle entrate locali affidate a terzi, prevedendo l'attivazione di conti correnti bancari e postali intestati all'ente ed il riversamento in tesoreria ogni decade, al netto dell'aggio e delle spese anticipate - art. 5, c. 8 bis.
- Che gli avvisi di accertamento per le integrazioni dei Comuni a norma dell'art. 44 DPR n. 600/1973 siano inviati agli enti che abbiano stipulato con l'Agenzia delle Entrate apposite convenzioni, con riduzione da 60 a 30 giorni dei termini per l'integrazione - art. 8, c. 8 bis.
- Che, con decreto sarà disciplinata l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità anche sui marchi installati sulle gru e sulle macchine da cantiere - art. 3, c. 16 sexies.

VISTO il Decreto del 07/03/2012 Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare *Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della P.A. per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici-servizio illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento.*

VISTO il D.L. n. 29 del 24/03/2012 (G.U. n. 71 del 24/03/2012) Disposizioni urgenti recanti integrazioni a: - D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito in L. n. 27 del 24/03/2012; - D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011.

VISTA la Legge Costituzionale n. 1 del 20/04/2012.

VISTO il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Spending review 1", convertito in L. n. 94 del 06/07/2012.

VISTO il D.L. n. 83 del 22/06/2012 "Decreto sviluppo 2012, convertito in L. n. 134 del 07/08/2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese", in particolare l'art. 18, con cui vengono disciplinate, fra gli altri, le modalità relative alla concessione di contributi e l'obbligo di pubblicità online delle erogazioni di denaro pubblico a decorrere dal 01/01/2013 e l'art. 32-bis di liquidazione iva secondo la contabilità di CASSA.

VISTO il D.L. n. 87 del 27/06/2012, in vigore dal 27/06/2012, "Misure urgenti in materia di efficienza, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario".

VISTO il D.L. n. 95 del 06/07/2012 "Spending review 2", convertito in L. n. 135 del 07/08/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica".

VISTO il D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012.

VISTO il D.L. n. 179 del 18/10/2012 "Decreto crescita/sviluppo-bis" - *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 17/12/2012 - Nuove norme in materia di finanza pubblica e di funzionamento degli ee.ll..

VISTA la Legge anticorruzione n. 190/2012 in vigore dal 28/11/2012.

VISTA la **Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013)**, in particolare l'art. 1, c. 381 di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30/06/2013.

VISTA la Legge n. 243 del 24/12/2012 (in particolare gli artt. 9-10 e 12) di attuazione del principio costituzionale del **pareggio di bilancio** (fiscal compact) di cui all'art. 81, c. 6, della Costituzione.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 - *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

VISTO il D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico (art. 1, commi 49 e 50, L. n. 190 del 06/11/2012), nonché il D.Lgs. n. 235 del 31/12/2012 - T.U. delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive, a norma dell'art. 1, c. 63, della Legge n. 190 del 06/11/2012.

VISTO il D.L. n. 35 del 08/04/2013 (decreto sblocca debiti) in vigore dal 09/04/2013.

VISTO il D.L. n. 54 del 21/05/2013 in tema di sospensione 1^ rata imu prima casa, nelle more di una complessiva riforma della disciplina della potestà impositiva a livello statale e locale.

VISTO il Decreto Ministero Economia e Finanze n. 41930 del 23/05/2013 di determinazione degli **OBIETTIVI PROGRAMMATICI del PATTO DI STABILITÀ** per il triennio 2013-2015.

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. X/121 del 14/05/2013 che dà attuazione alla deliberazione n. 4 del 20/03/2013 "Definizione modalità applicative del **PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE 2013**".

VISTO il Decreto Ministero Interno del 14/05/2013 di approvazione del modello di CERTIFICATO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013.

rzo2013, n. 33

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., aggiornato alle modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 02/03/2012 recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito in L. n. 44 del 26/04/2012, nonché dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO i vigenti Regolamenti Comunali di Funzionamento degli Organi Collegiali e di Contabilità.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa e di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile e, relativamente all'elenco annuale ed alla programmazione triennale dei ll.pp., del parere favorevole espresso dal responsabile UTC in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis - T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012.

EFFETTUATA LA VOTAZIONE

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi dagli aventi diritto presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato

1. Di approvare il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, le cui risultanze finali sono illustrate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di procedere, **contestualmente**, in ordine alla **RIDUZIONE** del 20% circa con destinazione del risparmio a spese aventi finalità sociale della **MISURA DEL GETTONE DI PRESENZA** da erogare ai Consiglieri Comunali dal 01/01/2013 nella seguente nuova misura:

€ 13,00 (ossia: € 18,08 per classe demografica da 1.001 a 3.000 abitanti - € 1,81 riduzione 10% **obbligo di riduzione 10%**, in conformità alla Legge n. 266/2005, commi 54 - 61 e 64 (Finanziaria per l'anno 2006), confermato per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 = € 16,27 - riduzione 20%), come parimenti proceduto in relazione alle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco ed Assessori Comunali, per l'anno 2013.

La spesa è imputata agli interventi:

- 1.01.01.03/0010 "Indennità al sindaco ed assessori - gettoni presenza ai consiglieri" per presunte € 936,00 (presunte n. 8 sedute x n. 9 consiglieri aventi diritto (n. 13 - n. 4 componenti la giunta comunale percepenti l'indennità di funzione) = totale n. 72 gettoni presunti x € 13,00 = € 936,00) - Imp. n. 9237/13;
- 1.01.01.07/1007 "Irap c/ente - Amministratori" per presunte € 79,56 - Imp. n. 9238/13.

3. Di procedere, sulla base delle indicazioni illustrate in premessa ed al fine dei prescritti e successivi adempimenti telematici relativi all'Osservatorio dei LL.PP. da parte del responsabile UTC, **contestualmente**, all'**AGGIORNAMENTO** ed all'**APPROVAZIONE DEFINITIVA** dell'**elenco annuale delle opere pubbliche** da realizzarsi nell'anno 2012 e del **programma triennale 2013 - 2015**, costituito dalle schede tecniche di programmazione triennale (anni 2013 - 2015) e di elenco annuale (anno 2013), che compongono gli schemi definitivi di programmazione delle opere pubbliche, la cui versione definitiva risulta essere quella illustrata nei prospetti contabili "PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO e relative fonti di finanziamento" (- competenza anno 2013: Elenco annuale Opere Pubbliche 2013; - anno 2014; - anno 2015), allegati al bilancio, ed aventi valenza puramente interna.

4. Di dare atto che nell'ambito della presente programmazione, è prevista l'attuazione del **PIANO DELLE VALORIZZAZIONI ED ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE** di cui alle deliberazioni G.C. n. 47 del 16/12/2011 e C.C. n. 4 del 22/02/2012 di **RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE** e di **APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE** ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008 - **PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2012**, non attuato e confermato per l'anno 2013, come disposto con deliberazione G.C. di approvazione schemi bilancio, così come precedentemente predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituito dagli immobili in esse illustrati, dando atto che:

- L'approvazione del piano delle valorizzazioni ed alienazioni del patrimonio immobiliare del Comune costituisce *variante al PRG vigente*, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, per quanto riguarda il cambio di destinazione urbanistica, impressa agli immobili di proprietà comunale, inseriti nel piano medesimo, e che, pertanto, gli immobili interessati sono *classificati automaticamente come "patrimonio disponibile"*.

- L'elenco degli immobili, ricompresi nel citato Piano, ha effetto *dichiarativo della proprietà* e produce gli *effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile*, ai sensi del citato art. 58, comma 3.

- Ai fini delle eventuali verifiche di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata di competenza della Provincia e della Regione, le varianti verranno trasmesse ai competenti uffici delle Amministrazioni della Provincia di Cremona e della Regione Lombardia.

- Il Piano delle valorizzazioni ed alienazioni del patrimonio immobiliare del Comune, approvato con i suddetti atti, costituisce integrazione al Bilancio di Previsione (2012)-2013 ed ai correlati documenti di programmazione triennale (2012-2014) / 2013-2015.

5. Di dare atto, inoltre, che, **contestualmente**, si procede in ordine all'**approvazione della Programmazione della spesa per INCARICHI 2013**, prevista in complessive € 22.472,00, analiticamente dettagliata nel relativo prospetto allegato al bilancio.

6. Di approvare, unitamente al Bilancio annuale di previsione 2013, i seguenti ulteriori documenti di programmazione per il triennio 2013-2015:

- la Relazione Previsionale e Programmatica, redatta secondo i modelli previsti dal D.P.R. n. 326 del 03/08/1998;

- il relativo Bilancio Pluriennale;

- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici (Anno 2013) di cui all'art. n. 14, comma 11, della Legge n. 109 del 11/02/1994 e s.m.i., adottati con deliberazione G.C. n. 31 del 24/09/2012, esecutiva ai sensi di legge ed aggiornati ed approvati definitivamente con la presente deliberazione;

- la Programmazione triennale del fabbisogno di spesa del personale, adottata con deliberazione G.C. n. 26 del 21/05/2013;

- la Programmazione della spesa per INCARICHI 2013, prevista in complessive € 22.472,00.

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. B) del D.L. n. 444 del 27/10/1995, gli stanziamenti del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013 - 2015 hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite per gli impegni di spesa, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - 2^a parte.

8. Di dare atto, altresì, che al Bilancio di previsione sono allegati, come previsto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti documenti, che vengono parimenti approvati:

- le deliberazioni, indicate in premessa, in ordine alle determinazioni delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi, per i servizi a domanda individuale e per gli ulteriori servizi pubblici locali;
- la deliberazione di determinazione delle indennità di funzione al Sindaco ed agli Assessori Comunali, per classe demografica da 1.001 a 3.000 abitanti, con applicazione della riduzione del 10% prevista dalla L. n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006), confermata per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, e della successiva riduzione 20% con destinazione del risparmio a spese di natura sociale;
- deliberazione C.C. n. 6 del 04/05/2012 di approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio 2011.

9. Di dare atto, inoltre, di quanto segue.

- Gli stanziamenti contengono, in modo preciso e coerente, quanto previsto e di competenza degli atti dell'Ente, nell'evoluzione temporale degli stessi, oltre agli impegni derivanti da contratti in essere con scadenza successiva al 31/12/2012 ed assunti, precedentemente, a carico del Bilancio 2013 e Pluriennale 2013 - 2015.

- L'art. 4, c. 10 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni in L. n. 44 del 26/04/2012 ha abrogato, in attuazione del D.Lgs. n. 23/2011 art. 2, c. 6 e Circolare n. 1/DF del 03/01/2012, l'ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA (prevista dall'art. 6, c. 1, lett. a) e b) del D.L. n. 511/1988 sulle utenze domestiche), dovuta agli ee.ll. delle Regioni a Statuto Ordinario a tutto il 31/03/2012 - con pari aumento dell'ACCISA ERARIALE in modo da assicurare la NEUTRALITA' FINANZIARIA. Il relativo gettito è fiscalizzato nell' ex Fondo Sperimentale di riequilibrio FSR - dal 2013 Fondo di solidarietà comunale L. 228/2012 art. 1, commi 120, 380 e 382, anche se l'incremento risulta non sufficiente a coprire anche i proventi delle eventuali maggiorazioni introdotte dai singoli enti (Comuni per le utenze domestiche e Province per le utenze non domestiche), che si erano avvalsi della facoltà introdotta dall'art. 2, c. 2-bis, del D.L. n. 225/2010 convertito in L. n. 10/2011, con cui si consentiva l'incremento del tributo base fino a raddoppiarne l'entità, per assicurare la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti del ciclo di gestione dei rifiuti, con conseguente riduzione a carico degli Enti delle entrate e necessità di ricorrere ad altre entrate tributarie, agire sulle tariffe od operare tagli delle spese. Non si dà luogo pertanto allo stanziamento di bilancio, risultando le spettanze di competenza definitivamente soppresse dall'anno 2012.

- Si sono tenute conto delle indicazioni provvisorie da parte del Dipartimento delle Finanze, secondo le informazioni disponibili sul sito MEF in ordine all'attribuzione di risorse finanziarie per l'anno 2013, proiezioni oggetto di possibili modifiche stante l'assenza di disposizioni certe e definitive per:

- assegnazioni da federalismo municipale da parte del Dipartimento delle Finanze (comprendenti: ex fondo sperimentale di riequilibrio, rimodulato nel nuovo Fondo di Solidarietà, compartecipazione all'iva, variazioni contabili, attribuzione per soppressione addizionale com.le consumi energia elettrica, riduzione art. 28, commi 7 e 9 del D.L. n. 201/2011, detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati secondo relazione tecnica di cui al D.L. 201/2011, detrazione/integrazione IMU art.13, c. 17, D.L. n. 201/2011);

- contributi per interventi dei comuni - ex trasferimenti correnti;
- Dall'anno 2013, è invece soppresso il contributo non fiscalizzato da federalismo municipale - ex fnois.
- Le risorse dei proventi per contravvenzioni e sanzioni amministrative c.d.s. dovute ad infrazioni al Codice della strada (C.d.S.) sono destinate per la *quota del 50%* al finanziamento di *interventi per la sicurezza stradale ed a tutela degli utenti deboli* (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili) ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 472 del 17/12/1999, per le finalità di cui agli artt. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, comma 20 dell'art. 53 della Legge n. 388/2000, alla luce delle modifiche intervenute con L. n. 120/2010 in vigore dal 13/08/2010 e s.m.i..
- Gli stanziamenti del Fondo di Riserva, iscritti per € 8.000,00 (€ 15.600,00 nel previsionale 2012), ed in pari misura per ciascuno degli anni del biennio successivo: € 8.000,00 nel 2014 ed € 8.000,00 nel 2015, rispettano i limiti (minimo 0,3% e massimo 2% del totale delle spese correnti) di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
- La spesa di personale, determinata secondo la situazione al 31/12/2012, è stanziata a carico del bilancio 2013 per complessive € 235.278,00 (Lordo con istruttore C1 a tempo pieno 36/36 e resp. utc partime 15/36, ed inclusi convenzioni segretario, assistente sociale, gestione paghe, rogito escluso: tot. € 178.258,00, oneri c/ente € 43.848,00, irap € 13.172,00). A fronte dell'obbligo di contenimento entro il tetto massimo normativamente fissato nella spesa sostenuta nel precedente anno 2012 (nuovo regime enti soggetti a patto stabilità 2013 - art. 1, c. 557, L. n. 296 del 27/12/2006 - L. Finanziaria 2007) in € 235.571,79 (ipotesi con istruttore C1 a tempo pieno per l'intero anno 2012 e resp. utc partime 24/36 sino al 30/10/2012 e 15/36 dal 01/11/2012), la previsione degli stanziamenti di spesa del personale a bilancio rispetto al limite massimo di spesa consentita si mantiene al di sotto con uno scostamento pari ad € 293,79.
- In relazione ai vincoli concernenti l'attuazione del **Patto di Stabilità** interno che, dal **2013**, è applicato anche ai Comuni con popolazione **superiore a 1.000** abitanti in conformità all'art. 16, c. 31, D.L. n. 138 del 13/08/2011 - Manovra estiva bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 148 del 14/09/2011 ed all'art. 31, c. 1, L. n. 183 del 12/11/2011 (Legge di Stabilità 2012): **l'equilibrio di parte corrente** del previsionale 2013 è, dunque, **strettamente ed assolutamente correlato al gettito da entrate di natura corrente**, e, pertanto, subordinato alla concreta realizzazione degli stanziamenti di entrata corrente, **escludendo il ricorso a risorse straordinarie, siano esse derivanti da Oneri di urbanizzazione, da Fnois, ormai non più attribuito, da Proventi da Alienazioni immobiliari, da Avanzo per spese una tantum**, secondo quanto esplicitato in premessa. Per quanto concerne il risultato finanziario dei precedenti esercizi:

- nell'anno 2011, la quota di avanzo amm.ne ripresa (2010) per il finanziamento di spese correnti, è risultata pari a complessive € 47.265,10, di cui € 41.205,10 per spese ordinarie ed € 6.060,00 per spese una tantum effettivamente impegnate (spese per incarichi legali € 2.000,00, spese per incarico archivistica € 1.800,00, incarichi per adempimenti notarili correlativi alla stipula di contratti € 2.260,00), a fronte di stanziamenti in sede previsionale per complessive € 9.400,00;
- nell'anno 2012, la quota di avanzo amm.ne ripresa (2011) per il finanziamento di spese correnti ha registrato impegni complessivi per € 46.361,15, di cui € 40.047,76 per spese ordinarie a fronte di stanziamenti per complessive € 52.648,85 ed € 6.313,39 per spese una tantum effettivamente impegnate (spese per incarichi legali € 760,49, spese per incarico archivistica € 2.105,40, incarichi per attività tributaria € 1.037,50 ed incarichi per adempimenti notarili correlativi alla stipula di contratti € 2.410,00), a fronte di stanziamenti una tantum in sede previsionale per complessive € 17.000,00.

La sottoposizione al **Patto di stabilità** anche nei riguardi dei piccoli Comuni, confermata dalla Legge di Stabilità 2013 - L. n. 228/2012, comporta in caso di inosservanza delle regole l'applicazione di un sistema sanzionatorio, con misure fortemente penalizzanti e restrittive a carico degli enti inadempienti.

L'obbligo di rispetto del patto di stabilità e dei limiti alla capacità di indebitamento sussiste anche per le *opere pubbliche di somma urgenza* (Corte Conti, Sez. controllo Lombardia, parere n. 56 depositato il 06/03/2012).

Quindi, oltre che nell'ambito della programmazione, anche sul piano operativo-gestionale, si rende assolutamente indispensabile la preventiva ed esatta definizione di una qualunque spesa, di qualunque anche irrisoria entità, che dovrà, pertanto, essere valutata e verificata in via anticipata con individuazione della relativa imputazione di bilancio. Le disposizioni relative al Patto esigono particolarmente una gestione assolutamente limitata e restrittiva dei residui, non favorendo il loro mantenimento le risultanze dei vincoli posti dal Patto di stabilità.

- La programmazione e la conseguente gestione del bilancio, specie per quanto attiene la *parte corrente* e, dunque, in relazione alle poste ordinarie, deve particolarmente essere operata secondo modalità fortemente oculate, con attuazione di ogni azione e misura di risparmio, diretta alla realizzazione ed al conseguimento di economie di spesa ed acquisizione di entrate, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio, in particolare la copertura della gestione corrente con le entrate ordinarie.

- L'art. 35, commi 8-13, D.L. n. 1/2012 ha previsto il passaggio al sistema di *Tesoreria Unica*, che già l'art. 77 della L. n. 133 del 06/08/2008 aveva esteso a tutti gli enti locali, sistema in relazione al quale, con Circolare n. 11 del 24/03/2012, la Ragioneria Generale dello Stato è intervenuta in ordine alle modalità operative.

Secondo tale regime, che opererà fino al 31/12/2014, gli enti sono tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato come previsto dall'art. 1 della L. n. 720/1984 e cioè, tutte le entrate ritorneranno a confluire nella tesoreria unica, escluse le disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito ed ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale od in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

Ai tesorieri degli enti è stato richiesto di provvedere al versamento delle disponibilità liquide esigibili esistenti presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale entro il 16 aprile 2012, per cui gli enti hanno provveduto entro il 15 marzo 2012 al riversamento presso i tesorieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti, è fatto obbligo ai tesorieri di utilizzare prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.

L'entrata in vigore del predetto sistema di tesoreria può originare concreti problemi in ordine alla disponibilità delle somme in cassa, oltre alla considerevole riduzione dell'entrata da interessi attivi riconosciuti dagli istituti tesorieri in favore dei Comuni sulle giacenze di cassa ed infatti l'Anci ha chiesto al Governo un ripensamento ed un confronto sul tema.

- In ordine ai trasferimenti statali, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, è intervenuta la *fiscalizzazione dei contributi erariali*, disposta con DM Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 21/06/2011, successivamente con il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, ed i successivi decreti applicativi, con cui ne è stata disposta la conseguente soppressione, cui è seguita, altresì, ulteriore modifica del quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 06/05/2011, che ha stabilito, a decorrere dal 2012, la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, compreso il contributo iva per i servizi non commerciali di cui all'art. 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, ai fini del contenimento delle tariffe, l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'Amministrazione.

- Nella predisposizione del Bilancio, sono state rispettate le norme di cui alla L.R. n. 20/1992, relativamente alla quota pari all'8% degli oo.uu. secondaria per opere destinate al miglioramento degli Edifici di Culto Religioso, nonché le norme di cui all'art. 15 L.R. n. 6/1989 sulla destinazione del 10% dei proventi dei permessi di costruire (ex concessioni edilizie) per l'eliminazione e l'abbattimento di Barriere Architettoniche, ed è stata, infine, effettuata, da parte del responsabile utc, idonea valutazione in ordine ai fabbisogni concernenti la destinazione dei proventi da monetizzazione di aree.

10. Di dare atto, infine, che a far data dal 09/11/2001, a seguito dell'intervenuta modifica Costituzionale, per effetto della Legge n. 3/2001 e della L.R. n. 8 del 09/05/2002 (1^ Supplem. Ordinario al BURL n. 19 del 10/05/2002) con cui sono stati abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, risultano cessati i controlli sugli atti amministrativi degli Enti Locali, precedentemente operati dagli Organi Regionali di Controllo, ora, soppressi, e che, conseguentemente, il presente atto non deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità dell'O.Re.Co..

11. Di precisare che, nell'attesa dell'esecutività della presente deliberazione e, dunque, del Bilancio di previsione annuale 2013, si applicano le norme sull'esercizio provvisorio, previste dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, ad unanimità dei voti, stante l'urgenza di procedere, al fine di assicurare l'efficiente svolgimento dell'attività istituzionale

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012,
convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012)

DELIBERAZIONE C.C. n. 25 del 29.06.2013

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2013 -
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE -
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE - TRIENNIO 2013-2015.
CONTESTUALE RIDUZIONE DEL 20% MISURA GETTONE PRESENZA
CONSIGLIERI; AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO
ANNUALE LL.PP. 2013 E PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2013-2015.**

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213/2012 e dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d). Legge n. 213/2012 si esprime **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA** attestante la correttezza amministrativa e la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Fiesco, li 29.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Oleotti Gian Antonio

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA CONTABILE

Ex art. 183, comma 9 ed art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 - Nuovo art. 147-bis T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012, si esprime **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA CONTABILE.**

Fiesco, li 29.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Zucchi Saveria Maria Teresa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

Piacentini Giuseppe

Il Segretario Comunale

Oleotti Dr. Gian Antonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

N. 180 PUBBL. ALBO P.

ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Fiesco, lì 20.07.2013

Il Segretario Comunale

dr. Oleotti Gian Antonio

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Fiesco, lì 31.07.2013

Il Segretario Comunale

dr. Oleotti Gian Antonio